

MESSAGGIO

concernente la Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

del 13 febbraio 1990

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

il 20 giugno 1986 l'Assemblea federale ha approvato la nuova Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, ancorata all'art. 25 della Costituzione che affida "alla Confederazione il diritto di emanare disposizioni legislative su l'esercizio della pesca e della caccia, nominatamente per la conservazione del grosso selvagiume nelle montagne, non meno che per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura ed alla selvicoltura".

La Legge federale, concepita quale legge-quadro, accorda ai Cantoni vaste competenze in materia di caccia, mantenendo e rafforzando il concetto della protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, nonchè degli spazi vitali in cui essi vivono.

Da qui la necessità anche per noi di adottare nuove misure cantonali, che vi sottoponiamo per esame ed approvazione con il presente messaggio.

1. LEGISLAZIONE FEDERALE

Le Camere federali nella seduta primaverile del 1973 hanno accettato due mozioni che chiedevano la revisione della Legge sulla caccia e la protezione degli uccelli. La Commissione speciale di studio e il Dipartimento federale dell'Interno hanno concluso l'impegno con la presentazione inabituale di due avanprogetti, messi in consultazione. Uno poneva il peso principale sulla protezione degli animali selvatici e dell'ambiente, affidando il compito alla Confederazione. L'altro proponeva un modello di legge-quadro, delegando ai Cantoni la protezione della fauna selvatica e l'impegno di esercitare una vigilanza corretta sulla caccia.

Il 26 giugno 1986 l'Assemblea federale votò la legge-quadro sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, messa in vigore, in concomitanza con l'Ordinanza di applicazione, il 1° aprile 1988.

Mentre la Legge 1925 fissava gli scopi principali nella conservazione e nel ripopolamento della selvaggina minacciata, la vigente legge introduce nuovi concetti ed obiettivi. Le popolazioni di selvaggina devono svilupparsi in equilibrato adattamento agli spazi vitali, tutelati quali elementi fondamentali per la conservazione e la protezione degli animali. Nell'interdipendenza fra spazio vitale e selvaggina, la caccia si inserisce quale strumento pianificatorio ed equilibratore, a condizione che sia gestita ed esercitata secondo ponderati

concetti. Per la conservazione delle specie minacciate sono necessari notevoli sforzi. Nella maggior parte dei casi il periodo di estinzione o riduzione massiccia è insito nella distruzione o degradazione dei biotopi. A partire dalla metà del secolo le zone agricole hanno subito una rilevante trasformazione, dovuta fra l'altro al raggruppamento dei terreni, alla meccanizzazione, all'uso dei concimi, degli erbicidi e degli insetticidi. Questi fattori hanno determinato un impoverimento dell'habitat e di riflesso la sparizione o la diminuzione di varie specie selvatiche viventi in territori aperti. Queste constatazioni hanno indotto il legislatore ad inserire nella legge sulla caccia e la protezione della selvaggina anche la conservazione dei biotopi, condizione determinante per la sussistenza della fauna nel nostro paese.

In questo sforzo la Confederazione ha assunto vincolanti impegni, sottoscrivendo accordi internazionali, quali:

- la Convenzione sulle zone umide del 2 febbraio 1971;
- la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione del 3 marzo 1973;
- la Convenzione di Ramsar del 21 febbraio 1974 sulla protezione dei corsi d'acqua, dei luoghi umidi e degli spazi vitali di importanza internazionale per gli uccelli acquatici e palustri;
- la Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa del 19 settembre 1979.

2. LEGISLAZIONE CANTONALE

Già nella fase di studio del progetto di legge federale il Consiglio di Stato si era preoccupato di dare avvio alla revisione della legge cantonale del 1964, parzialmente modificata nel 1966, 1974 e 1976. Esso designò una Commissione con calcolato equilibrio, scegliendo i Commissari fra cacciatori, protezionisti, esperti nei settori delle scienze naturali, della foresticoltura, della veterinaria e della giurisprudenza. Dal febbraio 1987 al settembre 1988 la Commissione ha attuato un complesso lavoro rivolto alla ricerca di soluzioni rispondenti alle necessità legali, venatorie, ambientali, protettive ed amministrative.

Il progetto presentato tiene conto delle conclusioni commissionali e delle necessità di creare le basi per una gestione venatoria rispettosa dei vincoli fissati dalla Confederazione e consone alle realtà del nostro Cantone. Il Consiglio di Stato propone di ancorare nella Legge le norme fondamentali e di inserire nel regolamento di applicazione i disposti tecnici ed amministrativi suscettibili di poter sollecitamente esser modificati secondo l'evolversi e le necessità della situazione.

Il progetto elaborato dalla Commissione, sostanzialmente fatto suo dal Dipartimento, è stato messo in consultazione fra i seguenti Dipartimenti, Enti ed Organizzazioni:

Dipartimenti: Interno, Polizia, Finanze, Ambiente, Pubblica Educazione, Opere Sociali, Giustizia, nonché l'Ispettorato delle finanze e Sezione del personale;

Enti ed Organizzazioni: Regioni di montagna, Lega dei Comuni rurali e montani, Associazione dei Comuni urbani ticinese, Ente ticinese per il turismo, Federazioni delle Associazioni venatorie ticinesi FACTI ed UCAV, WWF della Svizzera italiana, Fidecula, Unione dei contadini ticinesi, Associazione dei guardacaccia e pesca, Direzione delle Dogane del IV. Circondario, Ufficio federale delle foreste e della protezione del paesaggio (Sezione caccia e ricerca sulla selvaggina).

Le osservazioni pervenute al Dipartimento hanno a larga maggioranza condiviso l'impostazione commissionale e dipartimentale. Esse hanno contribuito alla stesura finale del progetto, che assimila le norme federali e propone soluzioni convenienti alle necessità locali. L'evoluzione continua delle condizioni che reggono l'agricoltura e la foresticoltura, gli spazi vitali in cui vive la selvaggina, le mutate attività dell'uomo richiedono una revisione della Legge cantonale e l'adozione di nuovi concetti che metteremo in rilievo nel commento ai singoli articoli.

3. COMMENTI AI SINGOLI ARTICOLI

Articolo 1

Sono ripresi i concetti della Legge federale, ampliati con la promozione della ricerca, l'informazione sui mammiferi e gli uccelli viventi allo stato selvatico e la pianificazione dell'esercizio della caccia.

Articolo 3

Si ritiene opportuno dare una definizione dell'esercizio della caccia, che permetta una migliore interpretazione dell'attività venatoria, lecita ed illecita.

La definizione riflette quanto da tempo è sviluppato dalla giurisprudenza del Tribunale federale circa l'interpretazione dell'art. 39 e segg. dell'abrogata Legge federale sulla caccia e la protezione degli uccelli del 10 giugno 1925 (STF 74 IV 212, Borghi GAT pag. 384, N. 862 Waeckerling: Die Jagdvergehen nach eidgenössischem und kantonalem Recht, Zürich 1947 pag. 108 e segg.). Tale concetto è stato successivamente ripreso dal Tribunale cantonale amministrativo. Sostanzialmente l'atto di cacciare viene interpretato in maniera assai lata. Non è necessario che vengano esplosi colpi di arma da fuoco, abbattuta od anche solo ferita selvaggina, bensì è sufficiente l'intenzione di influire sulla stessa onde permetterne l'uccisione, la cattura, il ferimento per potersene impossessare. In tal modo il mero tentativo di poter giungere ad impadronirsi della selvaggina viene costituito a reato formale.

Recependo tale concetto nel previsto ordinamento cantonale si intende esplicitare la definizione giurisprudenzialmente elaborata con l'andar del tempo e rimasta sostanzialmente invariata anche nell'ottica della nuova Legge federale.

Articolo 4

La pianificazione della caccia è un concetto cardinale della Legge federale. Essa deve assicurare buone condizioni di vita, sano sviluppo e normale riproduzione di mammiferi ed agli uccelli viventi allo stato selvatico in idonei spazi vitali.

Per le popolazioni dei grossi ungulati (camoscio, capriolo, cinghiale, stambecco) l'obiettivo deve essere la calcolata regolamentazione e non l'aumento numerico. Per pianificare la caccia occorre conoscere e riunire i dati concernenti l'evoluzione delle popolazioni (censimenti periodici), l'estensione dei danni cagionati dalla selvaggina, il tipo dell'habitat utilizzato, la consistenza dei sessi, l'età individuale e predominante, le necessità dell'economia agricola, forestale e della protezione della natura.

Una razionale pianificazione permette alla selvaggina di costituire popolazioni in equilibrio biologico (varietà nel sesso, nell'età, presenza dei capi-gruppo, miglioramento genetico). Strumento di sostegno per l'elaborazione di concetti pianificatori e per la loro realizzazione è la ricerca, disciplina alla quale, nel corrente decennio, il Consiglio di Stato ha dato incremento, avvalendosi di studiosi sotto la guida di professori universitari. Con il sostegno finanziario della Confederazione sono state approfondite le conoscenze ed ottenute pratiche risposte sulle popolazioni di camosci, marmotte, coturnici, galli di monte. Sono in corso studi sul cervo, cinghiale e sulle lepri comuni.

Articolo 5

Non viene modificato il principio dell'esercizio della caccia subordinato al possesso della patente, ancorato negli usi e costumi ticinesi e più consone alla configurazione del nostro territorio. Il rilascio della patente è affidato alle Cancellerie comunali. Innovatrice è la proposta di poter delegare ad una Cancelleria tale compito anche a nome di altri Comuni, qualora questi così decidessero. Ciò può semplificare le pratiche amministrative e rendere più uniforme la valutazione dei casi.

Articolo 6

L'esame di abilitazione, sostenuto davanti ad una Commissione nominata dal Consiglio di Stato, è l'atto conclusivo del periodo di formazione del candidato sulla conoscenza degli animali selvatici, del diritto venatorio, delle armi e del loro maneggio, dei principi ecologici, della protezione e cura degli animali viventi allo stato selvatico, dell'esercizio della caccia e quindi dei doveri e diritti del cacciatore, della sua responsabilità civile e penale.

L'esame spazia su tutti i campi della caccia, della legislazione federale e cantonale, della protezione e biologia della selvaggina, dei biotopi. Il candidato deve attualmente superare un esame scritto, verbale e di tiro.

Innovatrice è la condizione indicata alla lettera c) del secondo capoverso: il candidato deve essere cittadino svizzero, oppure straniero domiciliato o dimorante in Svizzera. In tal modo si cerca di permettere la caccia a persone che conoscono gli usi, i costumi e la geografia del Cantone. Inoltre si vuol ridurre il numero dei cacciatori operanti nel limitato territorio cantonale. Nel corso degli ultimi anni, in seguito alle misure restrittive adottate o proposte all'estero, numerosi stranieri si sono iscritti all'esame di abilitazione (57 nel 1988, 41 nel 1989).

Articolo 7

Il certificato di abilitazione decade quando il cacciatore commette un reato che il Giudice punisce con la privazione del diritto di cacciare per almeno 3 anni, oppure quando la pratica venatoria nel Cantone è da lui interrotta per oltre dieci anni. Si reputa che nell'arco di un decennio si possano verificare sensibili modifiche nei concetti di difesa e cura della selvaggina, della legislazione, tali da consigliare una verifica delle conoscenze da parte della Commissione esaminatrice.

Articolo 8

La Cancelleria comunale deve negare la patente al richiedente per i motivi elencati in questo articolo. In linea generale ha diritto di esercitare la caccia il maggiorenne che adempie ai propri obblighi nei confronti dello Stato, della legge, della società, della famiglia, non pregiudichi la sicurezza pubblica, offra la garanzia di rispettare la disciplina e l'etica venatoria.

Fra le motivazioni che determinano il diniego della patente figura il decorrendo procedimento penale per crimini o delitti perpetrati nell'esercizio della caccia (lett. h). Trattandosi essenzialmente di casi gravi si reputa prudentiale il negare il beneficio della patente fino alla decisione dell'Autorità giudiziaria.

Sarà stabilito nel regolamento che il richiedente debba presentare alla Cancelleria comunale la richiesta della patente su apposito formulario, sottoscrivendo di non essere gravato dai vincoli che impediscono il rilascio.

La vigilanza sul rilascio delle patenti spetta al Dipartimento, al quale compete l'autorità di revocare quelle che fossero state emesse in contrasto alle disposizioni di legge.

Articolo 9

Sono indicate tre categorie di caccia, alle quali il Consiglio di Stato attribuirà le specie di animali cacciabili. E' stata abbandonata la precedente denominazione numerica delle categorie (prima, seconda, terza), ritenendo più immediata la comprensione del tipo di caccia esercitabile.

Articolo 10

La registrazione sull'apposito modulo, fornito dal Dipartimento, serve agli agenti della polizia della caccia per il controllo della selvaggina abbattuta, e al Dipartimento per l'allestimento della statistica annuale, necessaria per la pianificazione della caccia.

Articolo 11

I nuovi compiti che la Legge federale affida al Cantone, gli indirizzi sulla protezione della selvaggina e dei biotopi, le necessità di acquisire informazioni sulla biologia degli animali selvatici attraverso la ricerca e gli studi scientifici impongono allo Stato maggiori oneri finanziari. Da questo fatto nasce la proposta di aumentare le tasse per la patente. Il Consiglio di Stato, riconoscendo che la caccia è un'attività per lo più popolare, propone tasse non eccessivamente gravose, riservandosi la possibilità di adeguarle al rincaro.

A paragone vengono indicate le tasse esistenti o previste in alcuni Cantoni dove la caccia è esercitata in regime di patente.

a) Grigioni

	<u>caccia alta</u>	<u>caccia bassa</u>
1. Svizzeri + stranieri domiciliati	500.--	200.--
2. Non domiciliati con precedente dimora di almeno 10 anni	1'500.--	600.--
3. Altri cittadini svizzeri senza domicilio nel Cantone	2'500.--	1'000.--
4. Stranieri con dimora nel Cantone	4'000.--	1'600.--
5. Cittadini stranieri	10'000.--	5'000.--
6. Per l'impiego di 1 cane da caccia		
a) cittadini svizzeri o stranieri domiciliati	100.--	100.--
b) per tutti gli altri autorizzati	300.--	300.--

b) Cantone Giura

<u>Permesso base</u>	650.-- +	
pennuti		120.--
cinghiale		150.--
carnivori		120.--
camoscio		150.--
Per i cittadini svizzeri, senza domicilio nel Cantone		aumento 100%
Per stranieri		aumento 200%
Duplicato dei permessi di caccia	30.--	
Per iscrizione oltre i termini (14 luglio)	70.--	

c) Cantone Friburgo

A =	tassa base	50.--
	1 camoscio o 1 capriolo	200.--
	1 capriolo	100.--
B =	tassa base	50.--
	1 capriolo	175.--
	1 lepre	25.--
C =	tassa base	50.--
	1 lepre	25.--
	1 fagiano	25.--
	1 beccaccia	60.--
D =	volpe, carnivori, corvidi	140.--
E =	acquatici + corvidi	160.--
F =	acquatici sul lago Neuchâtel	150.--
G =	acquatici sul lago Morat	100.--
H =	acquatici sul lago Gruyère	100.--

Prezzi maggiorati del 200% per persone non domiciliate da almeno 6 mesi nel Cantone.

Tasse speciali

- Per ripopolamento 10% del costo permessi (minimo fr. 100.--) per domiciliato.
- Per ripopolamento 10% del costo permessi (minimo fr. 300.--) per non domiciliati.
- Deposito foglio statistica fr. 100.--

d) Cantone Neuchâtel

A =	tassa base	450.--
	+ tassi danni e ripopolamento	150.--
B =	pennuti	100.--
C =	acquatici	100.--
D =	camoscio	200.--
E =	beccaccia	300.--
Non domiciliati	aumento	400%
B - C - D non possibile senza permesso A		

e) Cantone Vallese

	<u>alta + bassa</u>	<u>alta</u>	<u>bassa</u>	<u>permesso di caccia</u>
Svizzeri domiciliati o stranieri domiciliati da almeno 10 anni	400.--	300.--	200.--	50.--
Svizzeri che sono stati domiciliati per almeno 10 anni	800.--	600.--	400.--	100.--
Altri cittadini svizzeri	2'000.--	1'200.--	1'200.--	250.--
Acquatici	90.--		90.--	
<u>Per ogni cane:</u>				
- domiciliati	90.--			
- non domiciliati	240.--			

f) Canton Uri

	<u>permesso base*</u>	<u>A alta</u>	<u>B bassa</u>	<u>Tetraonidi</u>
domiciliati nel Cantone	910.--	780.--	380.--	310.--
domiciliati fuori	2'200.--	1'270.--	1'050.--	670.--
domiciliati all'estero	3'300.--	2'000.--	1'650.--	1'330.--

*bassa compresa

Permessi per acquatici solo se in possesso di A e B

Articolo 12

Il pagamento di una tassa supplementare può stimolare il cacciatore a partecipare all'attività associativa. Lo Stato ritiene utile tale partecipazione visto il ruolo attivo svolto dalle Federazioni nel campo dell'informazione e formazione dei soci. Esse curano infatti la preparazione dei candidati all'esame di abilitazione, dispongono di riviste mensili sulle quali vengono pubblicate notizie venatorie, comunicati ufficiali, norme di comportamento e di etica venatoria. L'ammontare della tassa supplementare sarà fissato dal Consiglio di Stato.

Articolo 13

Il provento annuo delle tasse per le patenti è ripartito secondo il seguente criterio:

- 5% al Comune, come compenso per l'attività amministrativa svolta;
- 40% al Fondo di intervento, quale contributo ricorrente del Cantone all'onere per la ricerca, il risarcimento dei danni cagionati dalla selvaggina, il sussidio alle opere di prevenzione, l'eventuale e controllata messa in libertà di capi di selvaggina cacciabile, la conservazione e protezione dei biotopi naturali e vitali per la selvaggina;

55% allo Stato.

Secondo la vigente Legge ogni cacciatore versa un contributo di fr. 30.-- a favore del Fondo di ripopolamento, ora denominato di intervento. Il Consiglio di Stato ritiene che essendo state aumentate le tasse per le patenti, il contributo possa cadere.

Articolo 14

La legge fissa le date di inizio e di chiusura dei periodi di caccia per le tre categorie indicate all'art. 9. Per la caccia alta il Consiglio di Stato propone il periodo dal 7 al 23 settembre confermando la situazione attuale. Avvalendosi della facoltà proposta all'art. 15 lett. a), il Consiglio di Stato, finchè si protrarrà la consistenza attuale delle popolazioni cacciabili nella categoria di caccia alta, intende prolungare la caccia al cervo fino al 30 settembre, nell'intento di assicurare un'equilibrata consistenza degli effettivi.

Per la caccia bassa entrano in considerazione i leporidi, il fagiano comune, il fagiano di monte maschio, la pernice bianca, la pernice grigia. Conformemente alla vigente pratica, il Consiglio di Stato propone l'apertura unica, allineata sul fagiano di monte, ossia il 16 ottobre. Una doppia apertura richiederebbe misure di controllo che le forze di vigilanza attualmente a disposizione dello Stato non possono assicurare. Faciliterebbe altresì il bracconaggio.

Diversi anni orsono si era introdotta la doppia apertura della caccia, ottenendo risultati reputati negativi. Il ceto venatorio aveva allora proposto il ritorno all'apertura unica. Il regolamento di applicazione indicherà gli orari di inizio e di chiusura della caccia il numero massimo e, per talune specie, il sesso, l'età ed eventuali altri requisiti (lunghezza delle corna nei camosci, conformazione del trofeo nei cervi, ecc.) dei capi che possono essere abbattuti.

Per eventi di rilevante importanza, tra i quali la necessità di maggior protezione di una specie minacciata, l'estensivo insorgere di una malattia contagiosa, la difesa di un biotopo, una catastrofe naturale o nucleare, un evento bellico, il Consiglio di Stato chiede la competenza di vietare la caccia, a determinate specie o di ridurre la durata.

Articolo 15

Casi di necessità possono presentarsi per la protezione dei biotopi o la conservazione della specie. Il Consiglio di Stato, avvalendosi delle facoltà concesse ai Cantoni dalla Legge federale, chiede l'autorizzazione di poter autorizzare la caccia, limitata nel tempo e nello spazio, se è dimostrato che una determinata specie costituisce un danno per il biotopo in cui vive, oppure mette in pericolo la diversità delle specie, causa danni ingenti alle foreste ed alle colture, costituisce un grave pericolo per le persone o propaga malattie epizootiche.

Il Consiglio di Stato, posto di fronte a dette necessità, può estendere i periodi di caccia oltre i limiti indicati all'art. 14, cpv. 1, allo scopo di sfoltire gli effettivi di selvaggina divenuti troppo numerosi o per salvaguardare la diversità delle specie. Qualora si rendesse necessario esercitare la caccia oltre i limiti di protezione fissati dalla Confederazione occorrerà chiedere ed ottenere il consenso del Dipartimento federale dell'Interno.

Potrebbe verificarsi il caso che per la protezione del biotopo o per la conservazione della diversità delle specie, sia necessario autorizzare la caccia ad animali selvatici protetti. In questo caso deve essere chiesto ed ottenuto il consenso dell'Ufficio federale delle foreste e della protezione del paesaggio.

Articolo 16

La Confederazione ha demandato ai Cantoni la competenza di legiferare sulle armi usabili nell'esercizio della caccia. Vieta l'uso dei fucili la cui canna è inferiore a 50 cm., il cui calcio è pieghevole o smontabile con una semplice manipolazione, il cui sistema di percussione non è solidamente incorporato nel calcio e la cui canna è svitabile. Se concorde giudizio è espresso sul proposto calibro del fucile e sulla munizione per l'esercizio della caccia bassa e acquatica, sostanziali divergenze sussistono nel settore della caccia alta.

Sia fra i cacciatori, sia fra gli armaioli vi è chi sostiene che il calibro del fucile debba essere superiore a 10 mm, e chi reputa opportuno l'uso di un fucile dal calibro minimo di 6,5 mm.

Il legislatore non deve limitare il suo giudizio alla sola valutazione dell'arma e della balistica, ma considerare innanzitutto lo svolgimento delle fasi venatorie sul terreno di caccia, l'effetto del tiro sulla selvaggina, la pur condizionata necessità di offrire protezione al selvatico, la sicurezza che deve accompagnare ogni sparo con arma da fuoco.

Calibro del fucile, velocità, energia cinetica del proiettile, ordinata massima della traiettoria, distanza della selvaggina dal cacciatore sono valutazioni essenziali nell'esercizio della caccia alta.

E' compito dello Stato dettare condizioni tali da:

- a) dare alla preda (camoscio, capriolo, cervo, marmotta, cinghiale) la possibilità di realizzare la presenza del pericolo imminente e quindi di cercare riparo (fuga, rientro nella boscaglia o nella tana). Più facilmente saprà sottrarsi al tiro il capo adulto, soggetto determinante nella conduzione del branco e nella riproduzione;

- b) mettere il cacciatore nella situazione di appostarsi ad una distanza dal bersaglio che gli permetta di valutare con sicurezza le condizioni di cacciabilità della preda (animale selvatico, specie, età, sesso, lunghezza delle corna, madre allattante, capo-gruppo). Questa valutazione non può debitamente avvenire con appostamenti da lunga distanza, anche con il ricorso al cannocchiale;
- c) costringere il cacciatore ad operare con un elevato grado di sicurezza nel tiro, in modo tale che siano esclusi ferimenti a persone, e che il capo venga colpito in una parte vitale onde evitare che la morte sia protratta oltre un ragionevole termine.

Queste esigenze sono assicurate prevalentemente da carabine e da cartucce che permettano tiri da media distanza. Rispondono a queste condizioni i fucili dal calibro superiore a 10 mm e cartucce del tipo: Espresso inglese 10,3 x 60, oppure 270, oppure 10,75 x 68.

La cartuccia a palla è designata secondo il diametro del proiettile e la lunghezza del bossolo. Per esempio la cartuccia 10,3 x 60 ha una palla di 10,3 mm di diametro e un bossolo di 60 mm. di lunghezza.

Le caratteristiche di una cartuccia a palla sono definite dalla velocità iniziale del proiettile in m/sec. e dall'energia di impatto in kg/metro. La sottostante tabella balistica propone le indicazioni concernenti i tre tipi di cartucce sopra indicate:

<u>Proiettile</u>	<u>velocità iniziale</u>		<u>energia d'impatto kg.</u>	
	<u>alla bocca</u>	<u>a 100 m</u>	<u>alla bocca</u>	<u>a 100 m</u>
Espresso ing.	515	437	224,1	161,8
270	685	614	384,7	308,0
10,75 x 68	680	580	520,2	378,5

Importante è la conoscenza della balistica, ossia dello studio del percorso del proiettile, elemento determinato principalmente dalla velocità iniziale. Il proiettile sortendo dalla canna del fucile esegue una traiettoria, il cui punto culminante (ordinata massima) varia secondo la distanza di tiro e le caratteristiche della munizione usata.

La posizione del punto di impatto rispetto alla linea di mira (ossia la retta che corre fra il mirino, la foglia di mira e il bersaglio) è indicata dalla seguente tabella riferita ai tipi di proiettile indicati sopra:

<u>Proiettile</u>	<u>Posizione del punto di impatto in cm. rispetto alla linea di mira</u>			
	(centro a 100 m.)			
	<u>50 m.</u>	<u>100 m.</u>	<u>150 m.</u>	<u>200 m.</u>
Espresso ingl.	+ 4,5	centro	- 17,5	- 49,6
270	+ 3,0	centro	- 8,4	- 24,0
10,75	+ 2,1	centro	- 10,0	- 28,8

La tabella dimostra che con un calibro superiore a 10 mm il punto culminante della traiettoria varia da 28,8 a 49,6 cm.

Questo fatto dimostra come il cacciatore che dispone di una carabina di calibro superiore a 10 mm. per fruire di una traiettoria del proiettile di debole ordinata massima debba avvicinarsi il più possibile alla preda, ossia ad una distanza contenuta fra i 100 e i 150 metri.

La proposta di autorizzare un calibro minimo di 6,5 mm. tende a permettere tiri da 300 a 400 metri, con proiettili ad alta velocità iniziale e traiettoria molto tesa. Le garanzie che il legislatore considera essenziali per le sicurezze nell'esercizio della caccia non potrebbero essere rispettate.

Sulla scorta di giudizi peritali e di esperienze pratiche, il Consiglio di Stato propone di mantenere il calibro sancito dalla vigente legge, ossia quello minimo di 8 mm. Esso ha sin qui dato buona prova, si è rilevato idoneo alla caccia alta nel terreno accidentato alpino e prealpino ticinese. Esso permette la caccia a tutte le specie cacciabili nel Ticino sotto il titolo di caccia alta. Nel manuale "La caccia nel Cantone Ticino" Aldo Pedraita, già capo dell'Ufficio cantonale della caccia, nel 1972 scriveva: il calibro più usato e che corrisponde alle esigenze attuali è l'8 e il 9,3 mm.

Il Consiglio di Stato fisserà le norme per il controllo, l'uso e la detenzione di armi da caccia e di munizioni.

Articolo 17

L'ordinanza federale elenca una serie di mezzi vietati nell'esercizio della caccia. Lascia la facoltà ai Cantoni di proibirne altri, secondo le opportunità locali. Sulla base delle esperienze acquisite nel corso dell'ultimo decennio il Consiglio di Stato propone il divieto di ulteriori mezzi e metodi, riservandosi di indicarne altri secondo necessità.

Una sentenza del TRAM del 1972 definisce caccia alla pedana il seguire, senza aiuto di cani, le impronte lasciate sulla neve dalla selvaggina ed indica che non è vietata la caccia su terreno coperto di neve facendo uso di cani da caccia.

Articolo 18

Il Consiglio di Stato darà disposizioni sull'uso di veicoli a motore e ciclomotori nelle diverse fasi dell'esercizio della caccia. In particolare allestirà un elenco delle strade percorribili con mezzi a motore, ne fisserà i limiti di agibilità e gli orari di percorso.

Articolo 19

Nel rispetto dell'etica venatoria e dei principi di protezione degli animali e dell'ambiente il cacciatore deve cercare e recuperare la selvaggina da lui uccisa o ferita, ma non caduta sul posto. Si vuole evitare che il capo ucciso, se non cacciabile (cerbiatto, madre allattante) venga abbandonato sul terreno, oppure che il capo ferito non mortalmente possa agonizzare nella boscaglia od in un anfratto.

Articolo 20

Nel rispetto dei compiti che la Confederazione affida ai Cantoni, la Legge formula un concetto di protezione:

- a) delle specie: esperti in scienze naturali indicano una serie di uccelli che richiedono, protezione nel Ticino, oltre a quelli elencati dalla legislazione federale. Non tutti gli uccelli sono stanziali nel Cantone. Alcuni sono qui individuati durante le periodiche migrazioni, altri non sono ora reperibili, ma potrebbero riapparire;
- b) degli spazi vitali: la protezione degli habitat delle specie protette è raggiunta attraverso gli strumenti della pianificazione direttrice e di utilizzazione cantonale e locale, come pure attraverso i programmi di sviluppo delle Regioni.
Alle Autorità di pianificazione (Cantone: per il piano direttore e piani di utilizzazione cantonale; Comuni: per i piani regolatori) e alle Regioni (per i programmi di sviluppo) è affidato il compito di tenere conto - nell'ambito della formulazione o revisione dei piani - dell'esigenza di garantire un'adeguata e sufficiente protezione degli spazi vitali, e di prevederne le eventuali possibilità di ricupero.

Il Consiglio di Stato stabilirà che il Dipartimento sia interpellato su progetti, piani ed intenzioni che possano pregiudicare gli spazi vitali e le popolazioni delle diverse specie.

Articolo 21

Sul territorio cantonale sono state create due bandite federali, gestite e sorvegliate dalla Confederazione in collaborazione con il Cantone. Da parte sua il Consiglio di Stato fissa le bandite cantonali. E' stato abbandonato il concetto della bandita sezionale. L'istituzione della bandita avviene dopo consultazione con le cerchie interessate.

La bandita serve alla tutela della selvaggina, all'incremento di popolazioni deboli, al miglioramento della naturale struttura sociale del branco, alla protezione degli spazi vitali.

Articolo 22

Contrariamente a quanto si riteneva un tempo, la protezione delle specie non è un problema che può essere risolto con la sola regolamentazione della caccia. La selvaggina è insidiata da una serie di disturbi dovuti agli usi e costumi moderni. Anche l'intensificazione dell'agricoltura ha causato seri danni alla vita selvatica.

La maggior mobilità della popolazione e lo sfruttamento crescente delle regioni ancora intatte non favoriscono il miglioramento dell'habitat. Lo sci normale, quello fuori pista, le corse di orientamento, la presenza sui pascoli anche alpestri di automobili e motociclette fuori strada possono creare notevoli disturbi alla fauna.

Non solo gli animali selvatici devono essere protetti durante il periodo della caccia, ma anche al di fuori. Ciò vale in particolare per le madri con i piccoli e per gli uccelli durante il periodo di cova.

Il Consiglio di Stato formulerà un concetto protettivo nel regolamento di applicazione.

Articolo 23

La tenuta in cattività di animali selvatici è disciplinata da due norme federali. L'ordinanza federale sulla protezione degli animali prevede un'autorizzazione cantonale per la tenuta in cattività di animali selvatici, sia a titolo professionale, sia privato. La Legge federale sulla caccia sottopone ad autorizzazione cantonale la tenuta in cattività di animali protetti.

Il regolamento di applicazione disciplinerà le competenze fra i vari servizi cantonali interessati alla vigilanza sulla tenuta in cattività degli animali selvatici.

Articolo 24

La messa in libertà di animali selvatici protetti può avvenire solo con autorizzazione della Confederazione. Quella di animali cacciabili (ad esempio lepri, fagiani) richiede un'autorizzazione cantonale al qual fine sarà sentito il consiglio di esperti nel campo della biologia, della veterinaria, della protezione dei biotopi e della caccia. Se trattasi di animali d'importazione, è richiesto il consenso dell'Autorità veterinaria federale.

Articolo 25

I cani ed i gatti randagi od abbandonati sono predatori, fonte di disturbo e danno per la selvaggina. La Legge federale sulla protezione degli animali vieta la liberazione o l'abbandono di animali allevati in casa o nell'azienda, allo scopo di sbarazzarsene. Il regolamento definirà il concetto di randagismo e le modalità d'intervento.

Articolo 26

La legislazione federale disciplinando l'attività dei tassidermisti propone il controllo sull'imbalsamatura di animali delle specie protette.

Ripetutamente nel Cantone sono state accertate infrazioni in questo campo.

Proponendo l'autorizzazione dipartimentale della tassidermia si ritiene di poter ottenere un maggior rispetto della legge.

Articolo 27

Il rinvenimento di capi di selvaggina perita è sottoposto all'obbligo della notifica agli agenti della polizia della caccia. Questa norma favorisce l'accertamento della presenza e consistenza degli effettivi, delle cause della morte, di eventuali malattie od avvelenamenti (pesticidi, diserbanti), di danni causati da eventi naturali, da predatori o bracconieri.

Articoli 28 - 29

I guardacaccia e gli agenti della polizia cantonale sono gli agenti della polizia della caccia. Essi sono funzionari investiti di specifiche competenze nella vigilanza, investigazione, tutela dell'ordine venatorio. Per i guardacaccia la funzione è a pieno tempo, per gli agenti della polizia cantonale è collaterale, con interventi occasionali o mirati su specifiche segnalazioni.

Gli agenti della polizia della caccia possono ricorrere alla collaborazione della polizia comunale, del personale forestale cantonale, delle guardie volontarie della natura e del paesaggio, delle guardie svizzere di confine. L'intervento di queste ultime è subordinato al consenso della Direzione del IV. Circondario.

L'abrogata legge federale sulla caccia del 10 giugno 1925 (art. 36) conferiva veste di agente della polizia della caccia a svariate categorie di funzionari elencate in modo dettagliato (guardacaccia, guardapesca, agenti forestali, polizia e guardie campestri, guardie di confine). La nuova legge federale per contro si limita all'art. 26 a delegare ai Cantoni la designazione del personale incaricato di esercitare la sorveglianza nell'applicazione di detta legge, al quale compete la qualità di funzionario della polizia giudiziaria. In virtù di questo disposto si è attribuito tale veste nell'esecuzione della legislazione venatoria ai guardacaccia ed agli agenti della polizia cantonale, riservata la facoltà di ricorrere al supporto talora indispensabile del personale collaboratore, le cui specifiche mansioni impediscono loro di essere coinvolti in primo piano nell'esecuzione delle normative venatorie. E questo non solo riguardo agli accresciuti compiti che loro vengono chiesti nei rispettivi settori (constatazione che renderebbe irrealistico il riproporre la formula contenuta nell'abrogata legge federale, contrastando una situazione esistente già da anni) quanto agli effetti conseguenti dal nuovo regime legale a livello federale. Non può essere infatti disatteso come questo ultimo ha eretto le infrazioni venatorie di una certa importanza a delitto anziché contravvenzione ai sensi dell'art. 9, cpv. 2 CPV (cfr. art. 17 della Legge federale sulla caccia). Tali reati d'ora in poi sfuggono alla cognizione dell'Autorità amministrativa competente in virtù della legge di procedura per i reati di competenza del Pretore e le contravvenzioni, per cadere in quello del giudice penale ordinario secondo la legge organica civile e penale, di guisa che il compito istruttorio affidato agli organi di polizia giudiziaria (art. 137 e ss CPP) potrebbe rivelarsi aumentato rispetto al precedente regime. Ne consegue che i guardacaccia d'ora in poi saranno parificati, nell'ambito della polizia della caccia, agli agenti della polizia cantonale. Essi assumono un ruolo di rilevante impegno e responsabilità, in quanto tenuti, oltre che a ricercare e denunciare le infrazioni, anche ad individuarne e fermarne gli autori, allestire i relativi verbali, sentire eventuali testimoni, assicurare la ricerca e la salvaguardia delle prove, prendere in consegna e procedere al sequestro di strumenti di reato e del relativo prodotto, che serviranno poi direttamente all'Autorità giudicante per emanare il giudizio in merito.

Coerentemente alle esigenze poste dalla legislazione federale sulla caccia, che a differenza di quella precedente delega ai Cantoni il compito di disciplinare la confisca di strumenti od oggetti di reato (art. 26), si è ritenuto di affidare in modo esplicito tale facoltà all'Autorità giudicante, mediante una formulazione che non corrisponde necessariamente all'art. 58 e ss CPS, potendo risultare ulteriormente estesa. E' evidente che essendo possibile una molteplice interpretazione di tale disposto, occorrerà prevedere in modo più circoscritto per via esecutiva i casi che richiedono l'adozione di tali misure. Si è comunque voluto evitare una rigidità talora eccessiva, contenuta nell'art. 60 dell'abrogata legge federale sulla caccia, onde conferire la possibilità di adeguarsi maggiormente alle circostanze (cfr. Waekerling op. cit. pag. 82).

Si è ritenuto opportuno elencare in modo dettagliato le attribuzioni dei singoli organi di polizia della caccia e degli agenti collaboratori, onde sgomberare il campo da qualsiasi equivoco ed assicurare la necessaria celerità di decisione che spesso le circostanze richiedono. Sono messe in risalto le mansioni di tutela e protezione della fauna selvatica e del territorio che la ospita.

Gli agenti della polizia della caccia in servizio portano l'arma, il cui uso è autorizzato solo in caso di legittima difesa.

Il ritiro, seduta stante, della patente, ossia la misura che con effetto immediato rende illecita ogni attività venatoria, può avvenire solo in casi di particolare gravità, che saranno definiti nel regolamento. Il concetto è collegato con la misura precauzionale indicata all'art. 8, cpv. 1, lett. h).

Articolo 30

Il reclutamento dei guardacaccia avviene conformemente alla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Il reclutamento avviene per bando di concorso ed alle condizioni specifiche che indicherà il Consiglio di Stato.

La clausola che concerne gli obblighi militari per il personale di sesso maschile, introduce la possibilità di concorso e di nomina anche per quello femminile.

Articolo 31

Contro i danni causati dalla selvaggina alle colture agricole, al bosco ed agli animali da reddito, la legislazione federale obbliga i Cantoni a prendere prioritariamente misure di prevenzione e sussidiariamente ad autorizzare interventi di autodifesa. Si prevede di autorizzare misure di autodifesa contro animali di specie:

- a) protette : mattugi, passeri domestici, stornelli, cesene, merli;
- b) cacciabili: volpe, martora, faina, donnola, tasso, cornacchia nera, tortora inselvaticata, piccione domestico inselvaticato.

Le possibilità di attuare misure preventive sono offerte da: regolamentazione degli effettivi con la caccia, abbattimento di singoli animali che causano danni, miglioramento delle possibilità di pascolo, protezione di superfici con recinti, protezione di singole piante, ecc.

Gli interventi di carattere venatorio sono l'esercizio della caccia nei periodi autorizzati, e l'abbattimento di singoli animali, non inteso come esercizio della caccia, ma come intervento mirato effettuato dagli agenti della polizia della caccia, o da personale di fiducia in possesso di una patente di caccia.

Nel corso degli ultimi anni, con l'insediamento nel territorio cantonale di popolosi gruppi di cervi e cinghiali, i danni segnalati sono frequenti e di rilevante portata economica. Il regolamento indicherà quali sono le misure e le modalità di autodifesa autorizzate e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 32

Il Cantone è tenuto ad equamente risarcire i danni causati dalla selvaggina all'economia agricola e forestale (art. 13 Legge federale).

Per la valutazione dei danni e per la consulenza sulle misure di prevenzione che l'interessato può prendere ci si avvarrà della collaborazione di esperti (agronomi, tecnici, forestali, ecc.). Sarà fissata l'aliquota, in base alla quale è calcolato l'ammontare del risarcimento.

Articolo 33

La formazione professionale degli agenti della caccia, in primo luogo del guardacaccia, è un importante compito dello Stato. Periodicamente essi dovranno frequentare corsi di perfezionamento specifico nel Cantone e fuori.

I Servizi dello Stato parteciperanno alla formazione e al perfezionamento dei cacciatori, nonché all'informazione della popolazione, in particolare della gioventù scolastica, sui modi di vita degli animali selvatici, sui loro biotopi e sulle necessarie misure di protezione.

Da circa un decennio assume importanza la ricerca, settore essenziale nella conoscenza dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico e dei loro spazi vitali. La ricerca, della quale abbiamo già presentato l'ampiezza e una finalità commentando l'art. 4 (pianificazione), affiancandosi alle attività nazionali dell'Ufficio svizzero di documentazione per la ricerca sulla selvaggina, rappresenta un cardine importante nella gestione della caccia e nella conservazione di popolazioni di animali selvatici viventi in equilibrato rapporto con il loro spazio vitale.

Articolo 34

Il riconoscimento delle Federazioni delle associazioni venatorie ticinesi è previsto quale contropartita dei compiti che esse svolgono per la formazione dei cacciatori, per la conoscenza dell'etica venatoria e delle vigenti norme legali. Il riconoscimento è condizionato dall'impegno di operare in consonanza con la legislazione sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici.

Articolo 35

Nel rispetto delle norme che regolano la nomina di Commissioni da parte del Consiglio di Stato verranno designate quelle proposte dall'articolo, ed eventualmente altre in caso di necessità.

Articolo 36

Il cacciatore deve stipulare un'assicurazione che risponda completamente dei danni, in quanto, al di là delle disposizioni del Codice delle Obbligazioni concernenti gli atti illeciti, la Legge federale sulla caccia sancisce che chi provoca danni nell'esercizio della caccia ne è responsabile.

Il Consiglio federale ha fissato che la somma minima di copertura dell'assicurazione per la RC del cacciatore è di 2 milioni di franchi.

Articolo 37

Al Fondo di intervento, prima chiamato di ripopolamento poichè pensato in modo prioritario per il sussidiamento delle spese connesse all'acquisto e lancio di animali selvatici cacciabili, sono ora assegnate ulteriori finalità, quali la ricerca, il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina all'economia agricola, il sussidiamento delle spese sopportate da privati per il materiale di protezione contro i danni. Il Fondo di intervento potrà sussidiare o pagare le spese per l'eventuale messa in libertà di animali selvatici e partecipare alle spese finalizzate di conservazione, protezione e ricupero di spazi vitali.

Articolo 38

La Legge federale punisce con la multa fino a fr. 20'000.-- chiunque intenzionalmente e senza patente commette una serie di contravvenzioni gravi. Il tentativo e la complicità sono punibili.

Il Consiglio di Stato si allinea alla normativa federale.

Articolo 39

L'art. 18 della legge federale elenca quali azioni attuate intenzionalmente e senza autorizzazione o per negligenza sono punibili con l'arresto o con la multa.

Nella preparazione della legge cantonale il Cantone dei Grigioni ha chiesto alla Confederazione un parere sulla possibilità di non punire il cacciatore che per negligenza uccide un capo di selvaggina non protetto, del quale il Cantone vieta la caccia, in applicazione alla norma espressa dall'art. 18, cpv. 5 della legge federale, che recita: "I Cantoni possono reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale."

Il Ministero pubblico della Confederazione il 15 dicembre 1987 si esprime nel seguente modo:

"Poichè i Cantoni sono liberi di stabilire quali infrazioni al diritto cantonale sono da reprimere come contravvenzioni, essi possono prevedere, con debite premesse (per esempio

l'autodenuncia) l'esonero dalla pena per le infrazioni al diritto cantonale." Ciò è in accordo con il principio della legalità (cfr. art. 13 della Legge federale sul diritto penale amministrativo SR 313.0).

Il Consiglio di Stato si allinea a questa posizione e propone un analogo articolo concernente l'autodenuncia anche se in una forma meno assoluta di quella proposta dalla Legge grigionese, approvata dal Consiglio federale (lieve negligenza; decisione finale del Giudice).

Le condizioni per ottenere il beneficio di non essere condannato sono:

- a) errore per lieve negligenza;
- b) sollecita e spontanea autodenuncia;
- c) consegna del capo di selvaggina;
- d) non essere incappato in eguale errore nel corso degli ultimi 5 anni.

L'autodenuncia dovrebbe indurre il cacciatore ad un maggior rispetto della legge e dell'etica venatoria, a evitare l'abbandono sul terreno degli animali uccisi per errore e a consigliare il cacciatore a non incorrere ad atti che esulano nel campo delittuoso.

E' valutabile caso di lieve negligenza: l'uccisione del camoscio con corna leggermente più corte del prescritto, oppure della camoscia non accompagnata dal piccolo, che risultasse avere la mammella non ancora asciutta.

Articolo 40

Il Giudice può revocare o negare la patente a chi reiteratamente ha trasgredito una serie di vincoli legali. A seconda della gravità e natura della trasgressione l'Autorità giudicante può essere l'Autorità amministrativa od il Giudice penale.

Articolo 41

La competenza e la procedura per il giudizio di delitti e contravvenzioni elencati dalla Legge federale agli art. 17, rispettivamente 18, sono così disciplinate:

- a) per i delitti: l'Autorità giudiziaria è competente in virtù della legge organica giudiziaria;
- b) per gli altri reati: il Dipartimento giudica in applicazione alle norme della legge cantonale di procedura per i reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni.

Articolo 42

Il contravventore è tenuto a risarcire il danno causato da un delitto di caccia o da una contravvenzione, pur restando riservata l'applicazione del Codice delle Obbligazioni.

Il regolamento darà indicazioni sui criteri di calcolo del risarcimento per le singole specie di selvaggina.

La negligenza od altre particolari circostanze potranno permettere una riduzione dell'importo dovuto allo Stato.

Articolo 43

Considerati i molteplici impegni finanziari del Fondo di intervento, è proposta la norma che tutte le multe e i risarcimenti vengano devoluti al Fondo e non alla Cassa cantonale.

Articolo 44

Al fine di garantire l'esecuzione della legislazione sulla caccia, conformemente alla delega federale, il Cantone è tenuto a legiferare sulla confisca del materiale che ha servito illegalmente all'esercizio della caccia e dei capi uccisi o catturati.

Articolo 45

E' indicata la procedura di ricorso contro le decisioni dei Municipi, del Dipartimento e del Consiglio di Stato. Sono riservate le procedure ricorsuali per i casi penali.

Articolo 47

Si riallaccia all'art. 6 concernente l'esame e il rilascio del certificato di abilitazione. Chi avesse ottenuto la patente sotto il regime della legge ora abrogata, può non essere stato costretto a superare l'esame di abilitazione. Non avendo quindi ottenuto un certificato attestante il superamento dell'esame, non è vincolato alla condizione indicata all'art. 4, cpv. 3).

Articolo 48

Si è ritenuto giustificato permettere l'esercizio della caccia ad un limitato numero di stranieri, per lo più italiani, domiciliati all'estero che nel corso dell'ultimo lustro hanno cacciato nel Ticino.

Articolo 49

La Legge approvata dal Gran Consiglio dovrà essere presentata, per approvazione, al Consiglio federale. Solo i concetti indicati dall'art. 25, cpv. 2 della Legge federale sulla caccia richiedono l'approvazione del Consiglio federale. Il Consiglio di Stato fisserà la data dell'entrata in vigore, concomitante con quella del regolamento di applicazione.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente: G. Buffi

p.o. Il Cancelliere: A. Crivelli

Disegno di

L E G G E

sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamata la Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (Legge federale sulla caccia) e l'Ordinanza di applicazione del 29 febbraio 1988;

visto il messaggio 13 febbraio 1990 n. 3565 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

CAPITOLO I - NORME INTRODUTTIVE

Scopo

Articolo 1

1) La presente Legge applica le disposizioni federali in materia di caccia e di protezione dei mammiferi e degli uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico ed introduce quelle necessarie a dipendenza delle condizioni locali.

2) In particolare essa si prefigge di:

- a) conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico;
- b) proteggere le specie di animali minacciate;
- c) ridurre ad un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica;
- d) garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina;
- e) promuovere la ricerca e l'informazione sui mammiferi e gli uccelli viventi allo stato selvatico;
- f) pianificare l'esercizio della caccia.

Norme esecutive

Articolo 2

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni per l'esecuzione della Legge. Esso designa il Dipartimento competente (Dipartimento).

CAPITOLO II - ESERCIZIO DELLA CACCIA

Definizione

Articolo 3

E' considerato esercizio della caccia ogni atto di preparazione, attuazione o conclusione di interventi volti alla ricerca od attesa di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico allo scopo di catturarli od abatterli.

Pianificazione della caccia

Articolo 4

1) Il Consiglio di Stato pianifica la caccia compatibilmente con le esigenze di protezione dell'ambiente, della natura in particolare, ed avendo riguardo al mantenimento di una selvaggina adeguata al biotopo e strutturata in naturale equilibrio.

2) Esso tiene conto in particolare delle condizioni locali, delle esigenze dell'economia agricola e forestale, della biologia della selvaggina e dei censimenti periodici delle specie più importanti.

Patente

Articolo 5

1) L'esercizio della caccia è vincolato al possesso della patente.

2) La patente è individuale, non trasferibile, valida per il relativo periodo venatorio.

3) Il rilascio della patente è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione nel Cantone.

4) Esso avviene tramite il Municipio del comune di domicilio del richiedente od il Dipartimento se questi è domiciliato in altro Cantone od all'estero.

5) Previa comunicazione al Dipartimento, più Comuni possono delegare ad una sola segreteria comunale il rilascio delle patenti.

Esame e certificato di abilitazione

Articolo 6

1) L'esame di abilitazione ha lo scopo di accertare se il candidato possiede le conoscenze teoriche e pratiche per poter correttamente esercitare la caccia.

2) Il Dipartimento ammette all'esame di abilitazione chi:

- a) ha compiuto gli anni 19;
- b) ha frequentato un periodo di formazione, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Stato;
- c) è cittadino svizzero oppure straniero domiciliato o dimorante in Svizzera;

3) Il Dipartimento rilascia il certificato di abilitazione al candidato che ha superato l'esame.

Decadenza della validità

Articolo 7

Il certificato di abilitazione perde la validità:

- a) quando il detentore sia stato privato del diritto di cacciare per almeno 3 anni;
- b) dopo 10 anni d'inattività venatoria nel Cantone.

Diniego della patente

Articolo 8

1) La patente di caccia è negata a chi:

- a) non ha compiuto gli anni 20;
- b) è privato del diritto di cacciare ai sensi dell'art. 20, cpv. 1 della Legge federale sulla caccia o dell'art. 40 della presente Legge;
- c) è sottoposto a tutela per i motivi indicati agli art. 369, 370 e 372 del Codice Civile Svizzero;
- d) è oggetto di atti di carenza di beni per il mancato pagamento delle imposte comunali, cantonali o federali, nonché di contributi AVS, AI, IPG o tasse militari;
- e) non adempie ai doveri di assistenza familiare;
- f) è in mora nel pagamento di multe, tasse, risarcimenti per delitti o contravvenzioni di caccia o pesca commessi nel Cantone;

- g) nei 5 anni precedenti alla domanda di ottenimento della patente è stato condannato per crimini o delitti, contemplati dal Codice penale svizzero compiuti con armi, intenzionalmente o per negligenza;
 - h) su segnalazione del Dipartimento al Municipio competente risulta essere sottoposto a procedimento penale per crimini o delitti perpetrati nell'esercizio della caccia;
 - i) essendo straniero non è domiciliato o dimorante in Svizzera.
- 2) Il Dipartimento revoca la patente ottenuta in contrasto ai vincoli previsti dal presente articolo.

**Categorie di caccia,
specie cacciabili**

Articolo 9

1) L'esercizio della caccia è suddiviso nelle seguenti categorie:

- a) caccia alta,
- b) caccia bassa,
- c) caccia agli uccelli acquatici.

2) Il Consiglio di Stato definisce l'elenco delle specie cacciabili e la loro attribuzione alle singole categorie.

**Registrazione,
controllo**

Articolo 10

Il cacciatore è tenuto a registrare la selvaggina da lui uccisa e a permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato.

Tasse

Articolo 11

1) Il rilascio della patente è vincolato al pagamento delle seguenti tasse:

- a) caccia alta
 - persone domiciliate nel Cantone fr. 350.--
 - persone domiciliate in altri Cantoni fr. 900.--
 - stranieri dimoranti nel Cantone fr. 900.--
 - svizzeri domiciliati all'estero fr. 900.--

b) caccia bassa

- persone domiciliate nel Cantone fr. 200.--
- persone domiciliate in altri Cantoni fr. 500.--
- stranieri dimoranti nel Cantone fr. 500.--
- svizzeri domiciliati all'estero fr. 500.--

c) caccia agli uccelli acquatici

Valgono le stesse condizioni indicate per la caccia bassa.

2) Il Consiglio di Stato può adeguare l'ammontare delle tasse in funzione del rincaro.

**Tassa
supplementare**

Articolo 12

Chi non prova di avere pagato la corrente tassa di affiliazione ad una riconosciuta Federazione delle associazioni venatorie ticinesi versa una tassa supplementare, fissata dal Consiglio di Stato.

Devoluzione

Articolo 13

Il gettito delle tasse annue per la patente è così devoluto:

- a) 5% al Comune che ha rilasciato la patente;
- b) 40% al Fondo di intervento;
- c) rimanenza allo Stato.

**Periodi e giorni
di caccia**

Articolo 14

1) L'esercizio della caccia è permesso:

- a) caccia alta: dal 7 al 23 settembre;
- b) caccia bassa: dal 16 ottobre al 30 novembre;
- c) caccia agli uccelli acquatici: dal 15 dicembre al 31 gennaio.

2) Il Consiglio di Stato fissa i giorni ed i luoghi di caccia, gli orari di apertura e di chiusura, il numero massimo, il sesso, l'età ed eventuali altri requisiti dei capi che possono essere abbattuti.

3) Il Consiglio di Stato può limitare la caccia a determinate specie o ridurne la durata per motivi connessi alla protezione ed alla sanità della selvaggina, all'ecologia, ad eventi straordinari.

**Casi di
necessità**

Articolo 15

Secondo le necessità e fissando le eventuali condizioni, il Consiglio di Stato può:

- a) estendere provvisoriamente i periodi di caccia indicati all'art. 14, cpv. 1 al fine di ridurre gli effettivi troppo consistenti o di salvaguardare la diversità delle specie. L'estensione del periodo di caccia oltre i limiti di protezione indicati per ogni specie della Legge federale sulla caccia, richiede il consenso del Dipartimento federale dell'Interno;
- b) autorizzare, previo consenso dell'Ufficio federale delle foreste e della protezione del paesaggio, la caccia ad animali protetti, se ciò fosse necessario per la tutela del biotopo o per la conservazione della diversità delle specie.

**Armi e
munizioni**

Articolo 16

1) Le seguenti armi e munizioni sono autorizzate:

- a) fucile a palla, di calibro non inferiore a 8 mm, ad un solo colpo, senza magazzino o con magazzino bloccato;
- b) fucile a pallini di calibro 12 al massimo e 20 al minimo (misura inglese):
 - a due canne e un solo colpo per canna, oppure
 - a una canna e un solo colpo, oppure
 - a una canna e due colpi (semiautomatico - ripetizione), con il magazzino bloccato a un solo colpo.

I pallini non devono essere di diametro superiore a 4,5 mm (00).

2) Il Consiglio di Stato può stabilire norme per il controllo, l'uso e la detenzione di armi e munizioni, nonché prescrivere il tipo di arma e munizioni per determinate cacce.

**Mezzi e metodi
ausiliari proibiti**

Articolo 17

Oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legislazione federale, nell'esercizio della caccia sono vietati l'uso di imbarcazioni a motore, degli sci e delle racchette da neve, la caccia alla lepre alla pedana, il furetto, qualsiasi mezzo di adescamento, l'organizzazione e l'attuazione di tiri su animali selvatici a scopo di allenamento

competizione (tiri sportivi). Il Consiglio di Stato può ulteriormente estendere la lista dei mezzi e metodi ausiliari proibiti.

**Veicoli a motore,
ciclomotore**

Articolo 18

Il Consiglio di Stato disciplina l'uso di veicoli a motore e ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi, munizioni, equipaggiamento e bottino di caccia.

**Ricerca della
selvaggina**

Articolo 19

Il cacciatore è tenuto a cercare e a recuperare i capi di selvaggina uccisi o feriti.

CAPITOLO III - PROTEZIONE

Protezione

Articolo 20

a) delle specie

1) Oltre alle specie indicate dalla Legge federale sulla caccia sono protetti:

la gazza (*Pica pica*), la moretta grigia, la moretta tabaccata, la moretta codona, la moretta dal collare, l'edredone, l'orchetto marino, l'orco marino, il quattrocchi.

b) degli spazi
vitali

2) Le Autorità incaricate di compiti pianificatori e le Regioni tengono conto, nell'ambito della formulazione dei piani e dei programmi di sviluppo, di garantire un'adeguata protezione e il recupero degli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico.

Bandite di caccia

Articolo 21

Sentito il parere delle associazioni e dei servizi statali interessati, il Consiglio di Stato istituisce bandite di caccia e riserve ornitologiche. Ne fissa la delimitazione, l'adeguata gestione e vigilanza, la durata, le norme di transito e di comportamento.

Disturbi

Articolo 22

Il Consiglio di Stato emana restrizioni al traffico di persone, veicoli a motore, aeromobili o congegni analoghi, qualora esso fosse causa di rilevanti disturbi ai mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico.

**Selvaggina
in cattività**

Articolo 23

Il Consiglio di Stato stabilisce le competenze e modalità per il rilascio dell'autorizzazione a tenere in cattività animali selvatici.

**Messa in libertà
di animali**

Articolo 24

Nell'ambito delle sue competenze, il Consiglio di Stato può autorizzare la messa in libertà di animali selvatici quando siano assicurati adeguati spazi vitali e sufficiente protezione, tali da evitare rilevanti danni alla selvaggina, alla varietà delle specie, alla peculiarità genetica, all'economia agricola e forestale.

Animali randagi

Articolo 25

Il Consiglio di Stato emana le norme per l'abbattimento e la cattura di cani, gatti randagi, nonché di animali domestici inselvatichiti.

Tassidermia

Articolo 26

L'esercizio della tassidermia è vincolato al possesso di un'autorizzazione del Dipartimento.

Il Consiglio di Stato fissa le norme di controllo.

**Selvaggina
perita**

Articolo 27

Il rinvenimento di selvaggina perita deve essere sollecitamente annunciato ai locali agenti della polizia della caccia.

Polizia della caccia

Articolo 28

a) agenti

La polizia della caccia è esercitata dai guardacaccia e dagli agenti della polizia cantonale.

b) collaboratori

Gli agenti della polizia della caccia possono avvalersi della collaborazione di:

a) agenti della polizia comunale;

b) personale forestale cantonale;

c) guardie volontarie della natura e del paesaggio;

d) guardie svizzere di confine, nella misura in cui esse siano autorizzate in via di servizio.

Competenze

Articolo 29

- a) Tutela e protezione.
- 1) Gli agenti della polizia della caccia esercitano un'attività di vigilanza rivolta alla tutela della fauna, al corretto svolgimento dell'esercizio della caccia, alla protezione degli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico, alla custodia delle bandite di caccia e delle riserve ornitologiche.
- b) vigilanza venatoria
- 2) Gli agenti della polizia della caccia ed i loro collaboratori sono autorizzati a:
- a) controllare persone, documenti, veicoli, armi, oggetti, selvatici vivi o morti, registri;
 - b) sequestrare armi, munizioni, registri, selvatici vivi o morti a chi è colto in flagranza di reato.
- 3) Gli agenti di polizia della caccia, nell'esercizio delle loro funzioni:
- a) sequestrano armi, munizioni, registri, selvatici vivi o morti legati a reati di caccia;
 - b) effettuano perquisizioni e sequestri domiciliari, su ordine della competente Autorità giudiziaria, quando esistano indizi sull'autore di un reato o sul rinvenimento di oggetti utili alla scoperta della verità;
 - c) dispongono di poteri coercitivi analoghi a quelli della polizia cantonale, ritenuto che l'eventuale uso di armi è autorizzato solo per legittima difesa;
 - d) procedono al ritiro della patente nei casi e modalità fissati dal Consiglio di Stato.

Reclutamento

Articolo 30

1) Il reclutamento dei guardacaccia avviene per concorso pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale.

Riservate le norme della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, il concorrente deve:

- a) adempiere i requisiti di età, salute, costituzione fisica ed eventuali altri richiesti dal bando di concorso;
- b) se di sesso maschile, aver assolto la scuola reclute militare ed essere incorporato nell'attiva;

- c) essere disposto a frequentare corsi di istruzione e perfezionamento nei campi contemplati dalla presente Legge.
- 2) I guardacaccia prestano giuramento o promessa nelle mani del Capo del Dipartimento.

CAPITOLO IV - DANNI CAUSATI DALLA SELVAGGINA

Prevenzione dei danni, autodifesa

Articolo 31

1) Il Consiglio di Stato può ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti, affidandone l'esecuzione agli agenti della polizia della caccia od a persone di provata affidabilità in possesso della patente.

2) Il Consiglio di Stato stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure di autodifesa, designa i mezzi autorizzati, determina chi sia abilitato a prendere dette misure, dove e quanto. Esso fissa le norme per lo stanziamento di sussidi sulle spese d'acquisto di materiale protettivo.

3) Previo consenso del Dipartimento federale dell'Interno il Consiglio di Stato può ordinare misure atte a diminuire gli effettivi di specie protette presenti in forte numero e causa di danni ingenti o grave pericolo.

4) Nelle immediate adiacenze di stabili è autorizzato l'uso di trappole a trabocchetto per la cattura di animali selvatici non protetti che arrecano danno. La cattura deve essere sollecitamente annunciata al locale guardacaccia.

Risarcimento dei danni

Articolo 32

1) Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Il Consiglio di Stato fissa le modalità per la valutazione del danno e il calcolo del risarcimento:

2) Non sono risarciti i danni:

a) insignificanti o non sufficientemente documentati;

- b) favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato;
- c) causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa.

CAPITOLO V - INFORMAZIONE, FORMAZIONE, RICERCA

Corsi, formazione, ricerca

Articolo 33

1) Il Consiglio di Stato provvede alla formazione e al perfezionamento degli agenti della polizia della caccia e collabora con le Federazioni delle associazioni venatorie ticinesi all'istruzione dei cacciatori.

2) Il Consiglio di Stato promuove la ricerca volta al conseguimento degli obiettivi della Legge, l'informazione della popolazione e l'educazione scolastica sulla vita, i bisogni e la protezione dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico e dei loro spazi vitali.

Federazione delle associazioni venatorie ticinesi

Articolo 34

Il Consiglio di Stato riconosce le Federazioni delle associazioni venatorie ticinesi, costituite secondo le norme del Codice Civile Svizzero, che operano in consonanza con la legislazione sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici e ne assumono i relativi impegni. Esse sono tenute a presentare annualmente al Dipartimento un rapporto sull'attività e sulla destinazione di eventuali aiuti finanziari ricevuti dallo Stato.

Commissioni

Articolo 35

Tenuto conto di un'equa rappresentanza delle cerchie interessate, il Consiglio di Stato nomina:

- a) la Commissione consultiva del Dipartimento, chiamata ad esprimere il suo preavviso su problemi connessi all'applicazione della legislazione sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici;
- b) la Commissione esaminatrice per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio della caccia;
- c) altre Commissioni, secondo necessità.

CAPITOLO VI - RESPONSABILITA' CIVILE E ASSICURAZIONE

Responsabilità civile, assicurazione

Articolo 36

Chi ai sensi della presente Legge richiede la patente o l'autorizzazione di attuare misure di autodifesa con armi da fuoco deve fornire la prova di avere stipulato presso una compagnia con sede in Svizzera un'assicurazione per la responsabilità civile che copra gli eventuali danni causati dall'esercizio della caccia o dalle misure di autodifesa. La somma minima di copertura è fissata dalla legislazione federale.

CAPITOLO VII - FONDO DI INTERVENTO

Fondo di intervento

Articolo 37

1) E' costituito un fondo, amministrato dal Dipartimento, denominato Fondo di intervento, avente i seguenti scopi:

- a) sostenere la ricerca e gli studi scientifici di interesse cantonale sui mammiferi e gli uccelli viventi allo stato selvatico, sulle loro malattie e sul loro biotopo;
- b) risarcire i danni cagionati dai selvatici cacciabili alle colture ed agli animali da reddito;
- c) sussidiare le spese per l'acquisto di materiale destinato a proteggere colture agricole ed animali da reddito;
- d) sussidiare le spese per l'acquisto di animali selvatici la cui messa in libertà è autorizzata dalla competente Autorità;
- e) contribuire alla conservazione, protezione ed al ricupero di spazi vitali per la selvaggina, al fine di favorirne l'equilibrato insediamento.

2) I danni cagionati da linci, castori, lontre ed aquile, nonché quelli provocati al bosco da altri animali selvatici sono risarciti dal Cantone senza ricorso al Fondo di intervento.

3) Il Fondo di intervento è alimentato da:

- a) gettito delle tasse annue per le patenti, secondo l'art. 13, lett. b) della presente Legge;
- b) tassa supplementare, giusta l'art. 12 della presente Legge;
- c) sussidi e proventi vari;
- d) multe e risarcimenti;
- e) eventuali devoluzioni del Cantone.

CAPITOLO VIII - NORME PENALI

Contravvenzioni

Articolo 38

Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente Legge e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20'000.--. Il tentativo e la complicità sono punibili.

Autodenuncia

Articolo 39

Il cacciatore che ha abbattuto per lieve negligenza un capo di selvaggina del quale non è permessa la caccia, non viene punito se ha sollecitamente:

- a) autodenunciato l'abbattimento illecito ai locali agenti della polizia della caccia;
- b) consegnato il capo di selvaggina, compreso il trofeo;

e se nel corso degli ultimi 5 anni non ha già beneficiato dell'impunità concessa dal presente articolo.

Revoca e diniego amministrativi della patente

Articolo 40

Oltre ai casi previsti dalla Legge federale sulla caccia, la patente può essere revocata o negata dall'Autorità giudicante quando esiste trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 10, 16, 17, 18, 19.

Competenza e procedura

Articolo 41

1) I delitti elencati dall'art. 17 della Legge federale sulla caccia sono perseguiti e giudicati dall'Autorità giudiziaria competente in virtù della Legge organica giudiziaria.

2) Gli altri reati di caccia previsti dalla Legge federale sulla caccia e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dal Dipartimento in applicazio-

ne alle norme della Legge cantonale di procedura per i reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni del 29 maggio 1941 - 27 giugno 1960.

Risarcimento

Articolo 42

1) Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al risarcimento del danno.

2) Il Consiglio di Stato stabilisce i criteri per il calcolo del risarcimento.

Devoluzione

Articolo 43

L'importo delle multe e del risarcimento è devoluto al Fondo di intervento.

Confisca

Articolo 44

1) Senza riguardo alla punibilità di una persona, l'Autorità competente può ordinare la confisca degli animali illegalmente catturati od uccisi, imbalsamati, offerti in vendita, venduti, comperati, trasportati, importati, in fase di importazione o transito, come pure indipendentemente dalla proprietà, delle armi, delle munizioni e degli arnesi di cattura illegalmente adoperati o destinati all'esercizio della caccia od al bracconaggio.

2) Il Giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

CAPITOLO IX - RICORSI

Ricorso

Articolo 45

1) Contro le decisioni dei Municipi o del Dipartimento, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di caccia, è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.
E' riservata la regolamentazione prevista al capitolo VIII.

2) Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo cantonale.

3) E' applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

CAPITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Abrogazione

Articolo 46

La Legge cantonale sulla caccia e la protezione degli uccelli del 7 luglio 1964 ed ogni norma contraria alla presente Legge sono abrogate.

Esame di abilitazione

Articolo 47

Chi ha ottenuto la patente sotto il regime della Legge abrogata, non è tenuto al superamento dell'esame di abilitazione.

Eccezione

Articolo 48

- 1) Allo straniero domiciliato all'estero che nel quinquennio precedente all'entrata in vigore della presente Legge ha esercitato la caccia nel Cantone, la patente può essere rinnovata dal Dipartimento.
- 2) Il rilascio della patente è subordinato al pagamento di una tassa tripla della tariffa più alta di ogni singola categoria.

Pubblicazione, entrata in vigore

Articolo 49

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l'approvazione del Consiglio federale in conformità con l'art. 25, cpv. 2 della Legge federale sulla caccia, il Consiglio di Stato ordina la pubblicazione della presente Legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, e ne fissa la data d'entrata in vigore.

